



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, del predetto Regolamento il quale stabilisce che enti selezionatori che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in classi diverse possono suddividere la sezione principale dei libri genealogici in più classi in base ai meriti e possono imporre l'obbligo di sottoporre gli animali riproduttori di razza pura a prove della *performance* e alla valutazione genetica e visto altresì l'articolo 21 relativo all'ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione il quale, tra l'altro, stabilisce che ogni animale riproduttore di razza pura deve essere ammesso a monta naturale nell'ambito del libro genealogico di appartenenza;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla "Disciplina della riproduzione animale" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3, comma 3, il quale prevede che *“con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, fermi gli accordi internazionali in materia sono stabiliti i requisiti genealogici morfologici e attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle razze purosangue inglese e trottatore italiano in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1994, successivamente modificato ed integrato con d.m. del 4 febbraio 1999 e con d.m. 30 luglio 1999, concernente l'istituzione del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano;

VISTO lo Stud Book Italiano (libro genealogico) così come riconosciuto ed approvato dall'ISBC (*International Stud Book Committee*) della razza purosangue inglese.

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, modificato da ultimo con decreto del 30 ottobre 2008 con il quale è stato approvato il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e le relative norme tecniche;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO che il sopracitato Regolamento (UE) 2016/1012 si applica anche ai cavalli sportivi di razza Trottatore italiano e Puro Sangue inglese;

CONSIDERATO pertanto la necessità di dare applicazione al Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, con riguardo alle disposizioni vigenti relative al repertorio stalloni delle razze equine Trottatore italiano e Puro Sangue inglese;

CONSIDERATO che i requisiti genetici ed attitudinali per l'iscrizione degli stalloni delle predette razze equine sono fissati comunque dai disciplinari che regolano i rispettivi libri genealogici;

CONSIDERATO necessario abrogare il decreto ministeriale 26 luglio 1994 modificato da ultimo con decreto ministeriale 30 luglio 1999, concernente l'istituzione del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano;

CONSIDERATO che la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI VI che detiene i libri genealogici delle razze equine in questione, ha condiviso con nota n. 86628 del 22.11.2016 la proposta di abolire il repertorio stalloni;

DECRETA

Articolo 1

1. Il decreto ministeriale 26 luglio 1994 concernente "Istituzione del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano", così come modificato ed integrato con il decreto 4 febbraio 1999 e con il decreto 30 luglio 1999, è abrogato.
2. I cavalli maschi riproduttori delle razze Puro sangue inglese e Trottatore italiano sono registrati nell'apposita sezione del libro genealogico di appartenenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Maurizio Martina